

Associazione Culturale
PROGETTO FORMAZIONE
STATUTO

COSTITUZIONE e SCOPO

Art. 1

E' costituita una libera Associazione Culturale denominata "**PROGETTO FORMAZIONE**" (in breve **PROFORMA**), con sede in Desio (MB), Via lavoratori dell'Autobianchi 1, apolitica, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Essa può costituire uffici e delegazioni sia in Italia sia all'estero e può aderire ad Organismi Regionali, Nazionali ed Internazionali costituiti per scopi simili.

Art. 2

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Promozione e diffusione della cultura delle attività volte alla formazione, alla qualificazione, al perfezionamento, alla riqualificazione, all'aggiornamento, alla specializzazione, all'orientamento professionale ed alla ricerca, per disoccupati e lavoratori, per qualsiasi attività professionale e imprenditoriale comprendendo tra queste anche la formazione continua, permanente, abilitante, ricorrente e quella conseguente alla riconversione di attività produttive;
- Promozione e diffusione della cultura delle attività destinate all'attuazione delle politiche del lavoro finalizzate alla selezione, orientamento, accompagnamento al lavoro, inserimento e reinserimento sul mercato del lavoro, alla promozione di misure personalizzate a favore dei lavoratori per prevenire e contrastare la disoccupazione, per tutelare le pari opportunità, le persone disabili, i lavoratori svantaggiati tutti;
- Promozione di ogni forma di collaborazione con Istituzioni, Fondazioni, Associazioni ed Organizzazioni, Enti di Formazione, Istituti Scolastici ed Universitari, Enti Pubblici, laboratori tecnologici e di ricerca pubblici e privati, nazionali ed internazionali, al fine di promuovere studi e ricerche volte a favorire la qualificazione e lo sviluppo del sistema formativo italiano, anche attraverso la condivisione di una dimensione europea della formazione, in una prospettiva di *lifelong learning*;
- Realizzazione di studi e di ricerche, di carattere temporaneo o permanente, a scopo teorico od applicativo, al fine di contribuire anche con la formulazione di proposte al processo di costruzione della cultura della formazione e dei percorsi formativi dei cittadini tutti, siano essi imprenditori, occupati o disoccupati;
- Realizzazione di studi e di ricerche sulle politiche pubbliche e private in favore della formazione dei lavoratori (risorse regionali, nazionali, comunitarie, fondi interprofessionali, etc.) nonché degli investimenti sostenuti dalle imprese e dai singoli lavoratori;
- Realizzazione di studi e di ricerche sulle ricadute di tali politiche sul sistema formativo;
- Realizzazione di studi e di ricerche sull'evoluzione degli atteggiamenti e dei comportamenti di imprese e lavoratori, rispetto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (*lifelong learning*);
- Promozione, realizzazione e divulgazione di studi sulla ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica e sulla loro internazionalizzazione;
- Promozione dell'integrazione tra la ricerca di base e quella applicata e tra il sistema della ricerca e quello dell'impresa;
- Favorire lo sviluppo del dialogo sociale nella formazione continua attraverso un'analisi della contrattazione collettiva e della programmazione negoziata;

- Collaborazione con le diverse istituzioni preposte allo sviluppo della cultura e della formazione al fine di creare nuove sinergie tra mondo della formazione e mondo della professione, facilitando l'avviamento al lavoro;
- Effettuazione di ricerche e studi relativi alla promozione di una dimensione europea di un sistema formativo integrato;
- Favorire la partecipazione dei lavoratori svantaggiati tutti, italiani e stranieri, alle attività di formazione iniziale, superiore, permanente e continua;
- Promozione e sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili internazionali di natura Formativa;
- Promozione e sviluppo degli scambi culturali in ambito europeo ed internazionale tra imprenditori e loro manager in materia di Formazione;
- Promozione, sviluppo ed organizzazione di incontri di Alta Formazione tra imprenditori e manager;
- Favorire l'integrazione culturale e sociale tra cittadini comunitari e cittadini extra comunitari tramite azioni formative o altre azioni che possano favorire la stessa;
- Organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valenza culturale;
- Organizzazione di viaggi e di soggiorni di istruzione;
- Creazione, edizione e distribuzione di materiali didattici a stampa e/o in formato elettronico;
- Promozione ed organizzazione di "gruppi d'acquisto", per l'acquisto collettivo di beni strumentali, libri e di altri materiali o servizi suscettibili di uso didattico;
- Informazione ai soci con ogni mezzo di divulgazione, compresa la stampa e la distribuzione di giornali, notiziari, pubblicazioni varie, ed anche con l'istituzione di servizi radio tv e telefonici sulle problematiche che interessano il settore della formazione;
- Assunzione in via non prevalente di partecipazioni in società, enti, consorzi e qualsivoglia iniziativa utile al miglioramento delle condizioni di svolgimento delle attività dei propri soci e affiliati.

L'Associazione **PROGETTO FORMAZIONE** si potrà avvalere di risorse professionali conferite dai soggetti promotori ed utilizzerà in modo flessibile apporti di docenza e professionali appropriati alle attività da realizzare, potendo inoltre realizzare centri e/o laboratori di ricerca per gli studi di innovazione.

L'Associazione **PROGETTO FORMAZIONE** potrà svolgere inoltre ogni e qualsiasi attività ed operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale e ricevere donazioni e contributi da terzi.

Per il conseguimento delle sue finalità istituzionali, l'Associazione **PROGETTO FORMAZIONE** può acquistare mobili ed immobili, assumere mutui, concedere ipoteca e compiere ogni altra operazione economica.

SOCI ed AFFILIATI

Art. 3

Può diventare Socio dell'Associazione chiunque, persona fisica e persona giuridica, enti e associazioni, che condivida e accetti in modo espresso gli scopi ed i principi ispiratori dell'Associazione previsti dal presente Statuto.

Art. 4

La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente Statuto, di impegnarsi al pagamento delle quote sociali, compresi i contributi integrativi nella misura determinata. Contro la decisione del Consiglio è ammesso appello all'Assemblea Generale. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La domanda di iscrizione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per l'anno solare in corso e per quello successivo. L'impegno si intende rinnovato di anno in anno salvo disdetta da darsi con lettera raccomandata a.r., oppure a mezzo PEC tre mesi prima di ogni scadenza.

La qualità di Socio si perde nei seguenti casi:

- inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo
- status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione
- dimissioni, le quali però non esonerano il Socio dagli impegni assunti
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro questo provvedimento è ammesso ricorso all'Assemblea Generale

L'Esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i versamenti delle quote sociali e dei contributi associativi..

Art. 5

Gli affiliati sono coloro che aderiscono ai principi ed alle attività dell'Associazione senza il pagamento di una quota annuale. Hanno diritti limitati definiti dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto di voto.

Art. 6

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di Bilancio entro il 31 marzo di ogni anno.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione degli Associati per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio sociale deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 10 giorni che precedono l'Assemblea e finchè sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

ORGANI dell'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) L'Organo di Revisione

ASSEMBLEA

Art. 8

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno una volta all'anno o in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati.

La convocazione va fatta almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, a mezzo posta raccomandata AR od a mezzo PEC. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei soci in regola con i versamenti dei contributi sociali. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso, l'Assemblea si intenderà costituita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o PEC da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art.9

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, qualunque sia il numero dei votanti e in caso di parità il presidente decide con il suo voto.

Art. 10

Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea. Alle elezioni delle cariche sociali si provvede con votazione segreta ed in caso di parità si procede per sorteggio. E' ammessa l'elezione per acclamazione, purché non si oppongano più di ¼ dei soci presenti.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed in carenza dal membro del Consiglio Direttivo avente la maggiore età anagrafica. L'assemblea nomina il segretario che dà lettura del verbale dell'assemblea precedente.

Art. 12

L'Assemblea ordinaria annuale provvede:

- a) alla discussione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo dell'anno precedente entro il 30 aprile di ogni anno
- b) alla elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti
- c) ad esaminare e deliberare l'eventuale Regolamento interno
- d) a deliberare su tutti gli argomenti demandati alla sua competenza dallo Statuto o dalla legge o dal Consiglio Direttivo e posti all'ordine del giorno

Per quanto non espressamente previsto da questo articolo dello Statuto valgono le regole dettate dall'art. 20 del Codice civile (Convocazione dell'assemblea delle associazioni) e dell'art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell'assemblea).

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga della durata dell'associazione, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione e sulla devoluzione del Fondo comune residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque fino alla loro sostituzione o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, persegue le finalità statutarie e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci. In particolare:

- a) elegge alla scadenza, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice-Presidente
- b) redige il rendiconto economico finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre entrambi alla approvazione dell'Assemblea Generale
- c) delibera sull'ammissione di nuovi Soci
- d) delibera sull'esclusione dei Soci
- e) stabilisce l'ammontare della quota di ammissione per i Soci

- f) stabilisce l'ammontare dei contributi associativi sia ordinari sia supplementari che integrativi e la loro modalità di esazione
- g) delibera su tutti gli atti riguardanti la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione per l'attuazione delle norme del presente Statuto
- h) nomina il Direttore dell'Associazione
- i) adempie a tutte le altre attribuzioni deliberate dell'Assemblea Generale previste dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione. Il testo del Regolamento, e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. E' altresì convocato su richiesta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata A.R., telegramma o PEC contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga almeno la metà più uno dei suoi membri. Ciascun componente dispone di un voto. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore dell'Associazione, se nominato, ovvero da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito. Ai membri del Consiglio Direttivo compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Ai singoli membri del Consiglio Direttivo possono venire assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo determinandone i limiti e stabilendone il compenso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio resta in carica se permane la maggioranza dei componenti. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo Socio.

PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e statutario. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza spetta al Vice-Presidente ovvero al membro del Consiglio Direttivo di maggiore età anagrafica.

DIRETTORE

Art. 16

L'esecuzione delle delibere e la direzione dell'Associazione possono essere affidate ad un Direttore con i compiti determinati dal Consiglio Direttivo, che ne dispone la nomina e la revoca.

Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ORGANO di REVISIONE

Art. 17

L'Organo di Revisione, se istituito, è composto da tre membri scelto al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, di cui almeno uno tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Viene eletto dall'Assemblea, resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di Revisione adempie le sue funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea nella sua convocazione ordinaria.

DELEGATI TERRITORIALI

Art. 18

Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale ed all'estero delegazioni ed uffici distaccati, nominandone il responsabile. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire i compiti e le prerogative di tali delegazioni ed uffici distaccati. Le nomine effettuate possono essere revocate ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

FONDO dell'ASSOCIAZIONE

Art. 19

Il Fondo dell'Associazione è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun socio al momento della sua ammissione, nonché dagli altri apporti previsti dal presente statuto.

Fanno inoltre parte del Fondo gli eventuali avanzi di gestione, che non siano destinati dall'Assemblea dei Soci a specifici fondi di riserva.

I Fondi dell'Associazione e gli eventuali fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'Associazione sia all'atto del suo scioglimento. I singoli Soci pertanto non possono chiederne la divisione né pretenderne quota alcuna in caso di recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.

Il Fondo potrà essere accresciuto in ogni momento, su proposta del Consiglio Direttivo sottoposta a delibera di approvazione dell'Assemblea, con donazioni mobiliari o immobiliari, oblazioni, contributi pubblici e privati, erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi dell'Associazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Art. 20

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, indicati nell'Art. 2 del presente Statuto.

SCIOGLIMENTO dell'ASSOCIAZIONE

Art. 21

Qualora l'Associazione venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un

liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

RINVIO

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia di associazioni.